Le modifiche alla D.G.R. n. 43-11965 sulla certificazione energetica approvate il 20/10/2009

Sulla base degli approfondimenti condotti anche a seguito di osservazioni e documenti prodotti da alcuni Collegi e Ordini professionali, nonché di incontri svolti con i medesimi e da segnalazioni pervenute anche da singoli professionisti, è emersa la necessità di riformulare alcuni paragrafi della D.G.R. n. 43-11965. Tali modifiche sono state approvate con la D.G.R. n. 1-12374 del 20/10/2009; nel seguito si riportano esclusivamente gli aggiornamenti del testo originario.

Le nuove condizioni di ammissibilità all'elenco regionale

- 1) il quarto capoverso del Paragrafo 3.2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 in materia di certificazione energetica degli edifici è sostituito dal seguente:
- "Ne consegue che sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale:
- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:
 - 1. laurea in Ingegneria o in Architettura;
 - 2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
 - 3. laurea in Scienze Ambientali;
 - 4. laurea in Chimica o in Fisica;
 - 5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.".

Le nuove condizioni per docenti dei corsi/commissari d'esame

- 2) il quinto capoverso del Paragrafo 4.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:
- "Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall'ente di appartenenza. I soggetti abilitati di cui al paragrafo 3.2, esclusi quelli di cui alle <u>lettere a) e b)</u>, per esercitare l'attività di docenti devono aver superato positivamente la verifica finale di cui al paragrafo 4.3.";
- 4) il Paragrafo 4.4. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:
- "4.4. Regime transitorio
- In fase di prima attuazione, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto, possono essere docenti dei corsi di formazione o commissari d'esame esclusivamente esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o soggetti di cui alle <u>lettera a) e b)</u> del paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico, previa opportuna verifica dei titoli di ammissione, a cura della struttura regionale competente.".

Le nuove condizioni di accesso al modulo 2 del corso di formazione

3) il quinto capoverso del Paragrafo 4.2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 è sostituito dal seguente:

"Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze attinenti al primo modulo, attestate dall'ente di appartenenza o dall'ordine o collegio cui è iscritto oppure <u>autocertificate dall'interessato</u>, può richiedere alla Regione l'autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni o autocertificazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.".

Le nuova procedura per gli edifici dotati di impianto termico centralizzato

5) l'ottavo capoverso del Paragrafo 5.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 43-11965 è sostituito dai seguenti:

"À mente dello stesso articolo 5, comma 6 della l.r. 13/2007, altra alternativa prevista per le unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato dotato di un impianto termico centralizzato è la certificazione dell'intero edificio. Quest'ultima ipotesi rappresenta senz'altro la soluzione ottimale, sia sotto il profilo della completezza ed esaustività della valutazione energetica dell'immobile sia sotto l'aspetto della convenienza economica per il complesso dei proprietari delle unità immobiliari interessate, in quanto idonea a realizzare economie di scala. Laddove tuttavia si opti per la certificazione della singola unità immobiliare, l'interessato potrà fondare la certificazione energetica sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2."